

Allegato alla Deliberazione n. 292/06 con modifiche ed integrazioni apportate con le deliberazioni 26 settembre 2007, n. 235/07, 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09 e 14 luglio 2010, ARG/elt 106/10.

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: Testo integrato), nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:
- **centro di telegestione** è il sistema informativo di governo delle funzionalità di telegestione dei misuratori elettronici di cui al presente provvedimento;
 - **limitatore di potenza prelevabile** è un dispositivo atto ad interrompere l'alimentazione di un punto di prelievo dell'energia elettrica su reti di distribuzione di bassa tensione;
 - **parametri contrattuali** sono le personalizzazioni informative che rappresentano i termini del contratto di acquisto di energia elettrica da parte del titolare di un punto di prelievo, rilevanti al funzionamento dei misuratori elettronici di cui al presente provvedimento;
 - **potenza attiva massima prelevata su base quarto d'ora** è il valore massimo di potenza attiva prelevata su base quarto d'ora fra due fatturazioni consecutive;
 - **registro totalizzatore incrementale** è un registro che contiene il valore incrementale della misura del flusso di energia elettrica mono-direzionale attraverso un punto di connessione alla rete di distribuzione;
 - **la deliberazione n. 168/03** è la deliberazione 30 dicembre 2003 dell'Autorità, n. 168/03, come successivamente integrata e modificata;
 - **switching** è la variazione dell'utente del dispacciamento per il punto di prelievo ai sensi della deliberazione n.168/03, articolo 5;
 - **telegestione** è l'insieme di strumenti informatici e funzionalità che permette, l'avvio, la predisposizione, la conduzione, per via telematica, di misuratori elettronici installati presso punti di prelievo di energia elettrica;
 - **l'Allegato A alla deliberazione n. 348/07** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato e integrato.

Articolo 2

Finalità

- 2.1 Con il presente provvedimento l'Autorità persegue le seguenti finalità:
- a) contribuire ad assicurare la concorrenza del servizio di vendita di energia elettrica ai clienti finali titolari di punti di prelievo dell'energia elettrica su reti di distribuzione di bassa tensione domestici, che dall'1 luglio 2007 saranno idonei, e non domestici;
 - b) porre i presupposti funzionali e tecnologici per permettere l'eventuale estensione del trattamento orario anche ai punti di prelievo in bassa tensione;
 - c) migliorare la qualità dei servizi di misura, di vendita e di distribuzione dell'energia elettrica per i clienti finali in bassa tensione, assicurando i medesimi livelli funzionali e prestazionali sia ai clienti che permarranno in regime di tutela sia a quelli che eserciteranno il diritto di scelta di un nuovo venditore.

Articolo 3

Oggetto

- 3.1 Il presente provvedimento rende obbligatoria, secondo una pianificazione temporale graduale, l'installazione in tutti i punti di prelievo in bassa tensione del territorio nazionale di misuratori elettronici con predisposizione ad essere gestiti, programmati, potenziati funzionalmente e a rendere disponibili ai soggetti aventi titolo i dati di misura rilevanti con modalità telematiche.

Articolo 4

Misuratore elettronico monofase di bassa tensione

- 4.1 Il presente articolo stabilisce i requisiti funzionali minimi cui i misuratori elettronici monofase relativi ai punti di prelievo in bassa tensione devono essere conformi.
- 4.2 I misuratori elettronici monofase relativi ai punti di prelievo in bassa tensione devono:
- a) essere dotati di una funzione di orologio/calendario con risoluzione ai secondi e, qualora non siano dotati di strumentazione GPS (*Global Positioning System*) con funzione di sincronizzazione, poter essere sincronizzati almeno una volta al giorno, o con frequenza tale da comportare una deriva massima mensile non superiore a ± 60 secondi, con un riferimento unico a cura del soggetto responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica;
 - b) consentire la misura della energia elettrica attiva prelevata nel punto di prelievo e la registrazione di tale misura al proprio interno in un registro totalizzatore unico incrementale;
 - c) permettere la registrazione al proprio interno della misura dell'energia elettrica attiva prelevata in quattro registri totalizzatori separati incrementali, abilitabili

alternativamente in un massimo di cinque intervalli temporali, il primo dei quali ha inizio alle ore 00:00 e l'ultimo ha termine alle ore 24:00 del medesimo giorno; la tabella oraria di abilitazione dei registri totalizzatori separati deve disporre di almeno sette tipi di articolazione, coesistenti e corrispondenti a:

- i. giorni feriali, compreso il sabato, differenziati;
 - ii. domeniche e giorni festivi, compreso il Santo Patrono
- e deve poter essere aggiornata almeno due volte nell'anno solare nel misuratore stesso;
- d) disporre dell'informazione del registro totalizzatore di cui alla lettera c) su cui conteggiare l'energia attiva prelevata in caso di perdita del riferimento temporale di cui alla lettera a);
 - e) permettere la registrazione al proprio interno della misura dell'energia attiva prelevata in ogni ora e la relativa archiviazione per almeno 36 giorni;
 - f) essere dotati di dispositivo limitatore di potenza prelevabile in grado di disconnettere il punto di prelievo in caso di superamento di soglie predefinite di potenza con le modalità di seguito riportate:
 - i. consentire, per un tempo indefinito, un supero fino al 10% del valore della potenza contrattualmente impegnata, in ottemperanza al provvedimento CIP 42/86; in caso di potenza istantanea prelevata che supera la potenza contrattualmente impegnata per più del 10% i misuratori devono prevedere una banda di tolleranza tale da consentire al cliente un prelievo per un tempo limitato, sufficiente per poter ridurre il prelievo prima dell'eventuale scatto del limitatore; tale banda di tolleranza è a tempo inverso, ossia ai valori di potenza media prelevata o istantanea più elevati corrispondono tempi di intervento del limitatore più rapidi; ogni scatto del limitatore deve essere preceduto dall'invio di un messaggio di allarme sul display dei misuratori che dovrà essere visualizzato sul display di cui alla successiva lettera j) per un tempo sufficiente al cliente per poterne prendere visione;
 - g) consentire, in alternativa o in aggiunta a quanto indicato alla precedente lettera f), ove necessario o applicabile, la registrazione della potenza attiva massima prelevata su base quarto d'ora in corrispondenza di ogni registro totalizzatore di cui alla precedente lettera c), nell'intervallo di tempo fra due fatturazioni consecutive;
 - h) prevedere che le funzionalità di cui alla lettera f) e g) siano abilitabili e disabilitabili per via telematica;
 - i) poter rendere disponibili i valori dei registri totalizzatori di cui alle lettere b) e c) ed eventualmente del registro di potenza di cui alla lettera g) agli istanti temporali rilevanti ai fini della fatturazione dei consumi, in corrispondenza dello switching e delle modifiche contrattuali di cui alla successiva lettera m), primi tre punti dell'alinea iv; contemporaneamente proseguire la misura dell'energia elettrica prelevata nei registri di cui alle lettere b), c) ed eventualmente g), coerentemente

- con la tabella oraria di abilitazione dei registri totalizzatori separati di cui alla lettera c), e delle registrazioni di cui alla lettera e);
- j) essere dotati di un display che, automaticamente o a comando anche locale, visualizzi almeno i registri totalizzatori di energia attiva prelevata di cui alle lettere b) e c) ed eventualmente il registro di potenza di cui alla lettera g), l'individuazione del registro totalizzatore abilitato al momento della visualizzazione, la data e l'ora, la potenza istantanea prelevata e i valori memorizzati dei registri di cui al punto i); i misuratori devono essere in grado di visualizzare sul display messaggi generatisi automaticamente al proprio interno, ad esempio per situazioni di allarme, o inviati dal centro di telegestione;
 - k) disporre di meccanismi di protezione e controllo dell'integrità dei registri di cui alle lettere b), c) ed eventualmente g); in caso di corruzione dei valori di tali registri, qualora non recuperabili da copie di back-up, i misuratori registrano l'allarme e lo rendono disponibile al centro di telegestione; disporre inoltre di meccanismi di protezione e controllo anche nei protocolli di comunicazione utilizzati per la comunicazione con il centro di telegestione;
 - l) essere provvisti di una segnalazione automatica e tempestiva di eventuali irregolarità del proprio funzionamento;
 - m) essere predisposti alla gestione delle seguenti transazioni remote:
 - i. la sincronizzazione degli orologi dei misuratori, per quelli non dotati di strumentazione GPS;
 - ii. la rilevazione periodica dei registri totalizzatori di cui alle lettere b), c), e) ed eventualmente g);
 - iii. la rilevazione in via telematica in modo continuativo della regolarità del proprio funzionamento in accordo a quanto disposto alla lettera l);
 - iv. nell'ambito della gestione contrattuale:
 - l'attivazione e la disattivazione del misuratore stesso, nonché la modifica dei parametri necessaria a seguito di voltura (senza disalimentazione del punto di prelievo) o subentri (con disalimentazione del punto di prelievo), in relazione alla validità del contratto di trasporto;
 - la variazione della potenza contrattuale;
 - la variazione della tabella oraria di abilitazione di cui alla lettera c);
 - l'interruzione e il successivo ripristino dell'alimentazione del punto di prelievo;
 - la variazione della potenza prelevabile;
 - v. la modifica dei parametri, anche contrattuali, del misuratore;
 - vi. l'invio di messaggi informativi sul display del misuratore;

- vii. la rilevazione di informazioni sintetiche relative ai valori minimo e massimo registrati nella settimana e alla percentuale di campioni registrati nell'intervallo +10% / -10% del valore nominale della tensione di alimentazione.

I misuratori elettronici devono essere predisposti alle suddette transazioni remote fin dalla loro prima installazione e devono essere attivabili una volta installato il centro di telegestione senza necessità di ulteriori interventi di personale in loco.

- n) disporre della funzione di aggiornamento per via telematica del software di programma con funzioni aggiuntive o migliorative; durante l'operazione di aggiornamento, i misuratori devono preservare i valori dei registri di cui alle lettere b), c) ed eventualmente g) e i parametri contrattuali impostati nel misuratore e contemporaneamente proseguire le rilevazioni e la misura dell'energia elettrica prelevata nei registri di cui alle lettere b), c) ed eventualmente g), in accordo alla corrente tabella oraria di abilitazione di cui alla lettera c), continuando a gestire la funzione di orologio calendario di cui alla lettera a); qualora durante l'aggiornamento, i misuratori non siano in grado di abilitare correttamente i registri totalizzatori separati, attivano le modalità di funzionamento di cui alla lettera d); le modalità di esecuzione di aggiornamento del software di programma in via telematica devono avvenire in conformità a quanto previsto dalla direttiva europea 2004/22/CE e dai successivi provvedimenti di recepimento della stessa;
- o) effettuare la misura del valore efficace della tensione in conformità alla norma CEI EN 50160.

Articolo 5

Misuratore elettronico monofase bidirezionale di bassa tensione

- 5.1 I misuratori elettronici monofase bidirezionali relativi ai punti di prelievo in bassa tensione, oltre ad essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, devono consentire la misura della energia elettrica attiva immessa in rete, tramite il medesimo punto attraverso cui avviene il prelievo di energia elettrica attiva e prevedere l'applicazione, per l'energia elettrica immessa in rete, di funzionalità analoghe a quelle di cui all'articolo 4, comma 4.2, lettere b), c), d), e), i), k), m) alinea ii, e lettere j) e n) ove applicabili.

Articolo 6

Misuratore elettronico trifase di bassa tensione

- 6.1 I misuratori elettronici trifase relativi ai punti di prelievo in bassa tensione dotati di dispositivo limitatore di potenza prelevabile sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 4.2, ad eccezione di quelli privi di dispositivo limitatore di potenza prelevabile per i quali non è richiesta la conformità al comma 4.2, lettera f) e lettera m) alinea iv ove tale requisito richieda la presenza o la gestione del limitatore.

6.2 Entrambe le tipologie di misuratori trifase devono anche:

- a) consentire la misura della energia elettrica reattiva prelevata nel punto di prelievo e la registrazione di tale misura al proprio interno in un registro totalizzatore unico incrementale;
- b) permettere la registrazione al proprio interno della rilevazione dell'energia elettrica reattiva prelevata in registri totalizzatori in modo analogo alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4.2, lettera c);
- c) consentire, per l'energia reattiva prelevata, funzionalità analoghe a quelle di cui all'articolo 4, comma 4.2, lettere d), e), i), k), m) alinea ii, e lettere j) e n) ove applicabili.

Articolo 7

Misuratore elettronico trifase bidirezionale di bassa tensione

7.1 I misuratori elettronici trifase bidirezionali relativi ai punti di prelievo in bassa tensione, oltre ad essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 6, devono consentire la misura della energia elettrica attiva immessa in rete, tramite il medesimo punto attraverso cui avviene il prelievo di energia elettrica attiva, e prevedere l'applicazione, per l'energia elettrica immessa in rete, di funzionalità analoghe a quelle di cui all'articolo 4, comma 4.2, lettere b), c), d), e), i), k), m) alinea ii, e lettere j) e n) ove applicabili.

Articolo 8

Obblighi di installazione dei misuratori elettronici monofase e trifase

8.1 Ogni soggetto responsabile del servizio di misura installa misuratori elettronici conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 e 6 sui punti di prelievo in bassa tensione, almeno secondo il seguente programma temporale:

- a) con riferimento ai punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW:
 - i. 25% del numero totale di punti di prelievo entro il 31 dicembre 2008;
 - ii. 65% del numero totale di punti di prelievo entro il 31 dicembre 2009;
 - iii. 90% del numero totale di punti di prelievo entro il 31 dicembre 2010;
 - iv. 95% del numero totale di punti di prelievo entro il 31 dicembre 2011;
- b) con riferimento ai punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 55 kW:
 - i. 100% del numero totale di punti di prelievo relativi a clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 55 kW entro il 31 dicembre 2008;

- 8.2 Con decorrenza 1° gennaio 2008, per ogni punto di connessione in bassa tensione attraverso cui viene attivata successivamente a tale data l'immissione in rete di energia elettrica attiva, o la possibile immissione in rete di energia elettrica attiva, per via della presenza di un impianto di generazione nell'impianto del cliente, ogni soggetto responsabile del servizio di misura installa un solo misuratore elettronico conforme ai requisiti:
- a) di cui all'articolo 5 per applicazioni di tipo monofase;
 - b) di cui all'articolo 7 per applicazioni di tipo trifase.

Articolo 8bis

Obblighi di messa in servizio dei misuratori elettronici monofase e trifase

- 8bis.1 Ogni soggetto responsabile del servizio di misura rende disponibili alle funzioni di telegestione e di telelettura di cui alla lettera m. del comma 4.2, come successivamente richiamata agli articoli 5, 6 e 7, i misuratori di cui al comma 8.1, lettere a. e b., entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello ivi indicato per l'installazione, in percentuali eguali.

Articolo 9

Disposizioni per i punti di prelievo in bassa tensione equipaggiati con misuratori orari alla data del presente provvedimento

- 9.1 Per i punti di prelievo in bassa tensione che alla data della pubblicazione del presente provvedimento siano già equipaggiati con misuratori per punti di prelievo in bassa tensione con caratteristiche equivalenti a quelle di cui all'articolo 36, commi 36.2 e 36.3, del Testo integrato, o per i quali i soggetti responsabili del servizio di misura dispongano già di giacenze di magazzino od abbiano già emesso ordine di approvvigionamento di misuratori con tali caratteristiche e che saranno equipaggiati di tali misuratori entro le date di cui all'articolo 8, non vi è obbligo di installazione dei misuratori elettronici di cui al presente provvedimento, fermi restando gli obblighi di installazione dei misuratori elettronici per i restanti punti di prelievo in bassa tensione secondo i piani temporali di cui all'articolo 8.

Articolo 9bis

Indicatori di prestazione del sistema di telegestione

- 9bis.1 Sono definiti i seguenti indicatori di prestazione del sistema di telegestione:
- a) percentuale annua di transazioni remote di cui al comma 4.2, lettera m., alinea iv e v, andate a buon fine entro le 24 ore, considerando come tempo iniziale quello di ricezione da parte del sistema di telegestione della richiesta di effettuazione della transazione da parte del sistema commerciale o di un operatore del sistema di telegestione e come tempo finale quello di notifica al sistema commerciale, da

parte del sistema di telegestione, o all'operatore del sistema di telegestione che la transazione è andata a buon fine;

- b) percentuale annua di transazioni remote di cui al comma 4.2, lettera m., alinea iv e v, andate a buon fine entro le 48 ore, considerando i tempi iniziali e finali come alla precedente lettera a);
- c) numero annuo di misuratori che, ai sensi del comma 4.2, lettere l e m, alinea iii, hanno segnalato almeno una volta irregolarità di funzionamento;
- d) con riferimento alla Tabella 1:
 - (i) numero annuo di misuratori, già in servizio al 1° gennaio, con frequenza di lettura dei dati di cui al comma 4.2, lettera m., alinea ii, come indicato nella stessa Tabella 1;
 - (ii) numero di misuratori, di cui alla precedente lettera (i), con numero di letture andate a buon fine, anche con più di un tentativo, inferiore o uguale alla soglia S;
 - (iii) numero di misuratori, di cui alla precedente lettera (i), con numero di letture andate a buon fine, anche con più di un tentativo, uguale a zero.

Articolo 9ter

Indicatori del grado di utilizzo dei misuratori elettronici e del sistema di telegestione

9bis.1 Sono definiti i seguenti indicatori del grado di utilizzo dei misuratori elettronici e del sistema di telegestione:

- a) numero annuo di transazioni di cui al comma 4.2, lettera m., alinea iv e v, andate a buon fine con il sistema di telegestione;
- b) numero annuo di transazioni di cui al comma 4.2, lettera m., alinea iv e v, non andate a buon fine con il sistema di telegestione e per le quali si è dovuto ricorrere a personale in loco;
- c) numero annuo di transazioni di cui al comma 4.2, lettera m., alinea iv e v, non ricomprese tra quelle di cui alla precedente lettera b), effettuate su misuratori elettronici senza l'utilizzo del sistema di telegestione;
- d) numero annuo di operazioni analoghe a quelle di cui al comma 4.2, lettera m., alinea iv e v, effettuate su misuratori elettromeccanici.

Articolo 10

Obblighi di comunicazione all'Autorità

10.1 Entro il 31 luglio di ogni anno a decorrere dal 2009, ogni soggetto responsabile del servizio di misura comunica all'Autorità, con riferimento all'anno precedente:

- a) il numero totale di punti di prelievo in bassa tensione con contratto di trasporto attivo al 31 dicembre e il numero di tali punti dotati di misuratori elettronici

conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 o all'articolo 6 al 31 dicembre, separatamente per clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW e clienti con potenza disponibile superiore a 55 kW.

- b) il numero totale di punti di connessione in bassa tensione attraverso cui avviene immissione in rete di energia elettrica attiva al 31 dicembre e il numero di tali punti dotati di misuratori elettronici conformi ai requisiti di cui all'articolo 5 o all'articolo 7 al 31 dicembre, separatamente per punti di sola immissione, per clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW e clienti con potenza disponibile superiore a 55 kW.
- c) il numero totale di punti di cui alle precedenti lettere a) e b) dotati di misuratori effettivamente messi in servizio ai sensi dell'articolo 8bis.

10.2 Comma eliminato.

10.3 Comma eliminato.

10.4 Comma eliminato.

10.5 Gli indicatori di cui ai precedenti articoli 9bis e 9ter sono comunicati all'Autorità in occasione della comunicazione di cui al comma 10.1 a partire dall'anno 2010, e si riferiscono all'anno precedente quello della comunicazione. I soggetti responsabili del servizio di misura che nell'anno 2009 comunicano una percentuale di punti di prelievo dotati di misuratori messi in servizio, ai sensi del precedente articolo 8bis, superiore o uguale al 50% alla data del 30 giugno 2009, comunicano gli indicatori di cui ai precedenti articoli 9bis e 9ter a partire dall'anno 2009 con riferimento all'anno 2008.

Articolo 11

Costi riconosciuti per il servizio di misura per il periodo di regolazione 2008-2011

- 11.1 Per il periodo 2008-2011 la remunerazione connessa al servizio di misura garantisce riconoscimento degli investimenti in misuratori elettronici e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione, esclusivamente ai soggetti responsabili del servizio di misura che hanno effettivamente realizzato detti investimenti.
- 11.2 Nella definizione del ricavo ammesso per il servizio di misura l'Autorità tiene conto degli obblighi di installazione di cui all'articolo 8, in particolare ai fini della fissazione della remunerazione del capitale investito e del livello degli ammortamenti riconosciuti. Sono previste altresì forme di penalità in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di installazione obbligatori di cui al medesimo articolo 8.
- 11.3 Gli obiettivi di recupero di efficienza per il servizio di misura nel periodo 2008-2011 tengono conto delle potenzialità offerte dai sistemi di telegestione in termini di riduzione dei costi operativi.

Articolo 12

Incentivo per le imprese distributrici che utilizzano i misuratori elettronici per la rilevazione dei clienti di bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico

- 12.1 Ogni impresa distributtrice che intende adottare un sistema che utilizza i misuratori elettronici per la registrazione dei clienti di bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico conforme a quello descritto al comma 11.1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 19 dicembre 2007 n. 333/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Allegato A alla deliberazione n. 333/07), ha diritto ad un incentivo I_c pari a:

$$I_c = 50.000 + 1.000 * (\text{Numero di punti di prelievo})^{1/2} \text{ [€]}$$

fino ad massimo di Euro 15,00 per punto di prelievo. Ai fini di tale calcolo si considera il numero di punti di prelievo in bassa tensione con contratto di trasporto attivo al 31 dicembre 2009 equipaggiati con misuratori elettronici conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 o 5 o 6 o 7 purchè tale numero sia superiore all'85% del numero totale di punti di prelievo in bassa tensione.

- 12.2 L'incentivo I_c sarà erogato nell'anno 2010, con apposito provvedimento dell'Autorità a valere sul conto qualità dei servizi elettrici di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 348/07. A tal fine si applicano i controlli di cui all'Allegato A alla deliberazione 10 dicembre 2009 ARG/elt 190/09.
- 12.3 Le imprese distributtrici che intendono avvalersi di tale incentivo ne danno comunicazione scritta all'Autorità entro il 31 marzo 2008 unitamente al piano di installazione dei misuratori elettronici che intendono mettere in atto ai fini della completa realizzazione della funzione di rilevazione dei clienti di bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico a decorre dal 1° gennaio 2010.
- 12.4 L'incentivo di cui al comma 12.1 è erogato a condizione che la percentuale di misuratori di cui allo stesso comma 12.1, pari all'85%, sia stata messa in servizio.
- 12.5 E' riconosciuto un incentivo pari a due terzi di quello di cui al comma 12.1 per ogni impresa distributtrice che comunica all'Autorità entro il 31 marzo 2010, esclusivamente tramite il sistema telematico reso disponibile sul sito internet dell'Autorità per la comunicazione di cui al comma 16.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07, l'intenzione di raggiungere la percentuale di misuratori messi in servizio di cui al comma 12.4 entro il 31 dicembre 2010. Tale incentivo ridotto, per il cui calcolo si considera il numero di punti di prelievo in bassa tensione con contratto di trasporto attivo al 31 dicembre 2010 equipaggiati con misuratori elettronici conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 o 5 o 6 o 7, sarà erogato nell'anno 2011 con apposito provvedimento dell'Autorità a valere sul conto qualità dei servizi elettrici di cui al Testo integrato. A tal fine si applicano i controlli di cui all'Allegato A alla deliberazione 10 dicembre 2009 ARG/elt 190/09.

12.6 Le imprese distributrici che hanno presentato istanza ai sensi del comma 12.3 hanno titolo all'incentivo di cui al comma 12.5 presentando la comunicazione nei termini e con le modalità ivi previsti. Tale comunicazione comporta la rinuncia all'incentivo di cui al comma 12.1.

Articolo 13

Disposizioni transitorie

13.1 I misuratori elettronici già installati su punti di prelievo in bassa tensione alla data di pubblicazione del presente provvedimento, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 9, devono essere resi conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 e 6 rispettivamente per i misuratori monofase e trifase e di cui agli articoli 5 e 7 rispettivamente per i misuratori monofase e trifase bidirezionali entro il 1° gennaio 2009.

Tabella 1

	Frequenza letture	Numero di misuratori in servizio al 1° gennaio	Soglia (S)	Numero di misuratori con numero di letture andate a buon fine inferiore o uguale a S	Numero di misuratori con numero di letture andate a buon fine uguale a 0
1	Mensile		6		
2	Bimestrale		3		
3	Trimestrale o quadrimestrale		2		
4	Semestrale		1		
5	Annuale		0		